



# Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040  
tel. 090 9977008  
fax 090 9977553  
C.F. 82001480837  
Partita I.V.A. 00474490836  
mail [info@comune.valdina.me.it](mailto:info@comune.valdina.me.it)

## **AREA AMMINISTRATIVA**

*Responsabile dell'Area Dott.ssa Francesca Galletta*

*Responsabile del Procedimento Dott.ssa Galletta Francesca*

DETERMINAZIONE n. **48** del **30-03-2020** del Registro delle Determinazioni dell'**AREA AMMINISTRATIVA** e n. **115** del **31-03-2020** Registro Generale delle determinazioni dei responsabili di area dell'Ente.-

**OGGETTO:** *Conferimento incarico per assistenza legale nel giudizio, promosso dalla Società OIKOS S.p.A., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, contro la Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l'Assessorato Regionale dell'Economia, ed il Comune di Valdina + 37 Comuni della Provincia di Messina per il pagamento della somma di Euro 2.423.542,90, per il servizio dalla stessa espletato per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi nella propria discarica, sita nel Comune di Motta S. Anastasia (CT).*

**CIG:**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di marzo

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 51 del 24.03.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio, conferendo la relativa procura alle liti al legale affidatario nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di Catania promosso dalla Società OIKOS S.p.A. contro la Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l'Assessorato Regionale dell'Economia, nonché il Comune di Valdina + altri 37 Comuni della Provincia di Messina per il pagamento della somma di € 2.423.542,90, per il servizio dalla stessa espletato per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi nella propria discarica, sita nel Comune di Motta S. Anastasia (CT):

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione era stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, AA.GG. e Segreteria dell'Ente l'affidamento del relativo incarico legale, quantificando in via presuntiva la somma occorrente in € 2.550,00, comprensiva di spese generali, CPA ed IVA, assegnando le relative risorse;

RILEVATO che il Comune Valdina non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la difesa tecnica in giudizio, perciò si rende necessario l'affidamento di incarico di patrocinio legale ad un Avvocato del libero foro;

ATTESO:

- che per la suddetta attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, l'affidamento è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;

- che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..";

VALUTATO che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell'incarico da affidarsi, contemperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

RILEVATO:

- che la congruità e l'economicità della spesa, nel caso di specie, è garantita determinando l'importo a base di negoziazione sulla base dei parametri ministeriali fissati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247";

- che, tenuto conto dei principi di armonizzazione contabile, ai fini di una corretta imputazione delle somme, è stato richiesto a professionista esterno, già investito della difesa dell'Ente in procedimento analogo con esito vittorioso per l'Ente, un preventivo di spesa onnicomprensivo, indicando, ove applicabile, le scadenze temporali dell'esigibilità del credito relativo all'incarico stesso, mediante apposito crono-programma delle attività da espletare, concordando l'importo del compenso professionale, nonché le clausole del disciplinare di incarico;

DATO ATTO che detto legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

VISTE le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il titolo III, capo 2, del libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art. 2230 sulle prestazioni d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 154 del 04.10.2016 avente ad oggetto: "Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio e contestuale approvazione schema di disciplinare tipo – direttive in materia di incarichi legali", esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state dettate direttive in merito al conferimento di incarichi legali ed approvato, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, il nuovo schema di convenzione tipo;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 154 del 04.10.2016;

PRECISATO che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

PRECISATO E ATTESTATO, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno dell'organizzazione dell'Ente idonea figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso del professionista incaricato, nella misura concordata, verrà pattuito per iscritto, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014;

CONSIDERATO che l'Avv. Bongiovanni David, del Foro di Barcellona, è stato contattato da questa Amministrazione in quanto ha già rappresentato questo Comune in un giudizio analogo, conclusosi vittoriosamente per l'Ente in appello e conosce, pertanto, approfonditamente la materia e gli aspetti rilevanti specifici del contenzioso oggi instaurato dalla Ditta Oikos avverso a questo Ente; che detto legale presenta i requisiti professionali necessari ed ha comprovata esperienza nella materia amministrativa e contrattuale, apparendo in grado di tutelare efficacemente la cura degli interessi dell'Ente nella materia oggetto del ricorso;

CONSIDERATO che, con nota trasmessa via pec ed incamerata al protocollo dell'Ente al n. 2415 in data 23.03.2020, in atti, l'Avv. David Bongiovanni ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, per la costituzione nel giudizio in parola, per un importo pari ad € 2.547,04 comprensivo di iva, cpa e spese, anche afferenti alle necessarie trasferte;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, che obbliga la PA a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

DATO ATTO che con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il legale dichiara, tra l'altro, l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 ed accetta l'incarico e le pattuizioni sottoscritte;

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, comma 3°, della Legge 08.06.90, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della L.R. del 07.09.98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 07 del 21 maggio 2019 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, né attuali né meramente potenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. in ordine alla presente determinazione;

VISTO l'articolo 163 del T.U.E.L. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), a tenore del quale: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia'impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate....”;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31.05.2020, da ultimo, con il decreto legge n. 18, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 70 del 17.03.2020 e che, pertanto, si applica la normativa inerente l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 TUEL sopra richiamata;

DATO ATTO che nel caso di specie, ai sensi del comma 5, lettera b) della suddetta norma trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, anche ai sensi e per gli effetti dell'allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., punto 5.2, lett. g) e che la costituzione in giudizio appare indifferibile al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTI

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 55/2014;
- le linee Guida ANAC relative all'affidamento dei servizi legali adottate con delibera del 24 ottobre n. 12/2018;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il B.P. 2019-2021, seconda annualità, in corso di gestione provvisoria;

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) DI AFFIDARE, all'Avv. David Bongiovanni, del Foro di Barcellona, l'incarico professionale di patrocinio del Comune di Valdina nel giudizio promosso dalla Società OIKOS S.p.A., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, contro la Regione Siciliana, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l'Assessorato Regionale dell'Economia, ed Comune di Valdina + 37 Comuni della Provincia di Messina per il pagamento della somma di € € 2.423.542,90, per il servizio dalla stessa espletato per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi nella propria discarica, sita nel Comune di Motta S. Anastasia (CT);
- 2) DI IMPEGNARE per il suddetto incarico professionale la complessiva somma di € 2.547,04 (comprensiva di spese, CPA e IVA), imputandola al pertinente intervento del bilancio 2019/2021, seconda annualità, in corso di gestione provvisoria, con esigibilità nell'anno 2020, a sensi e per gli effetti del punto 5.2, lett. g) dell'allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.;
- 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato, unitamente al disciplinare di incarico da sottoscrivere ai fini del perfezionamento del contratto;
- 4) DI ASSOLVERE agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. N. 33/13 e ss.mm.ii.-

*Valdina, 30-03-2020*

**Il Resp.le del Procedimento**

*F.to Dott.ssa Galletta Francesca*

**Il Responsabile dell'Area**

*F.to Dott.ssa Galletta Francesca*

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 30-03-2020

IL RESPONSABILE D'AREA  
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

*Valdina, 30-03-2020*

**Il Resp.le Area Economico-Finanziaria**  
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

## VISTO CONTABILE

In ordine al visto contabile si esprime parere Favorevole

*Valdina, 30-03-2020*

**Il Resp.le Area Economico-Finanziaria**  
F.to Dott.ssa Morgante Francesca

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**

**Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio**

### **A T T E S T A**

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 31-03-2020, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 15-04-2020.

N. Reg. Albo: 257

Valdina, 31-03-2020

**Il Segretario Comunale**

*F.to Dott.ssa Galletta Francesca*